

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

A scioglimento della riserva espressa all'udienza del 22.4.2026, nel procedimento di reclamo ai sensi dell'art. 35 bis O.P., avanzato con richiesta trasmessa l'11.9.2025 dalla Casa circondariale di Ferrara, presentata da: [REDACTED] attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Ferrara in espiatione della pena di anni 17 mesi 7 giorni 18 di reclusione di cui al provvedimento di cumulo emesso in data 2.9.2025 che ha unificato la pena di cui a diverse sentenze per reati di ricettazione (2011), furto (2013), estorsione (2012), plurime rapine aggravate (2014, 2017, 2022), resistenza a PU (2018, 2022), lesione personale (2022), falsa attestazione circa la propria identità (2022), possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso (2022), violazione della normativa in materia di reddito di cittadinanza (2019 - 2021); decorrenza pena: 17.11.2022 ; fine pena 4.7.2040; svolta istruttoria, visti gli atti del procedimento di sorveglianza e sentite le conclusioni delle parti all'udienza odierna;

OSSERVA

[REDACTED] attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Ferrara, ha chiesto di essere ammesso ai colloqui intimi ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 10/2024, di cui intenderebbe fruire con la compagna [REDACTED]. L'interessato aveva fatto istanza in tal senso alla Direzione della Casa circondariale che in data 1.10.2025 ha risposto al detenuto che al momento non è possibile fruire di tale tipologia di colloqui, essendo in fase di valutazione la verifica logistica e strutturale circa la possibilità di effettuarli.

Il reclamo deve essere inquadrato nella fattispecie di cui al combinato disposto fra gli art. 35bis e 69, comma 6, lett. b), O.P.

Si ricorda che nel tracciare la linea di demarcazione fra reclamo giurisdizionale, disciplinato dal combinato disposto dell'art. 35bis e dell'art. 69 O.P., e reclamo generico, previsto dall'art. 35 O.P. (Cfr. fra le altre, *Cass. Sez. 1, Sentenza n. 54117 del 14.6.2017 Rv. 271905 - 01*), i giudici di legittimità hanno preso le mosse dalla ratio della sua introduzione con il D.L. 146/2013. La riforma ha inteso rafforzare la tutela dei diritti soggettivi dei detenuti, introducendo un rimedio di natura preventiva, che permette al Magistrato di sorveglianza di imporre all'amministrazione un *facere* volto alla rimozione della violazione, laddove sussista un pregiudizio grave e attuale, nonché in violazione della disciplina penitenziaria, ad uno di tali diritti. Affinché sia applicabile l'art. 35 bis O.P., dunque, deve innanzitutto entrare in gioco un *diritto* dell'interessato. Secondo quanto specificato dalla Suprema Corte deve trattarsi di un interesse che inerisca a "*beni essenziali della persona e che rappresentano la proiezione di diritti fondamentali dell'individuo riconosciuti nella carta fondamentale o in trattati sovranazionali recepiti dallo stato*" (*Cass. Sez. 1, Sent. cit.*). Individuato un *diritto* che rientra nell'ambito di applicazione della disposizione, il Magistrato deve verificare se il comportamento o l'atto dell'amministrazione costituiscano un'ingerenza in tale *diritto* e se tale atto o comportamento sia stato adottato sulla base di una disposizione dell'ordinamento penitenziario e del relativo regolamento ovvero se possa esserne ravvisata un'*inosservanza*. In ogni caso, affinché possa attivarsi il potere del Magistrato deve valutarsi se l'ingerenza comporta un *attuale e grave* pregiudizio per l'esercizio del diritto del detenuto.

La questione oggetto del reclamo di [REDACTED] è stata affrontata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 10/2024 del 26.1.2024 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella

parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie.

Con la sentenza, la Consulta ha censurato la preclusione di carattere assoluto ed inderogabile del controllo a vista sullo svolgimento dei colloqui dei detenuti con gli aventi diritto, risolvendosi la stessa in una *"compressione sproporzionata ed in un sacrificio irragionevole della dignità della persona e quindi in una violazione dell'art. 3 della Costituzione"*, nonché degli artt. 27, comma 3, Cost. e dell'art. 117 Cost. in relazione all'art. 8 della CEDU (diritto alla vita privata).

Il diritto allo svolgimento di c.d. colloqui intimi deve considerarsi espressione del diritto all'affettività, e dunque come *vero e proprio diritto soggettivo* il cui esercizio va riconosciuto anche in regime detentivo (come ribadito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 8/2025, con la quale è stata annullata la decisione di un Tribunale di Sorveglianza che, all'indomani della pronuncia costituzionale, aveva qualificato la possibilità di svolgere colloqui intimi come una *"mera aspettativa"*, anziché come un vero e proprio *"diritto soggettivo"*).

Il diritto così qualificato non è tuttavia assoluto e, pertanto, può essere limitato laddove ciò sia necessario al fine di preservare lo scopo legittimo cui risponde la previsione del controllo a vista da parte del personale di custodia.

Si legge nella sentenza della Corte costituzionale che *"3.3. – L'osservazione del colloquio rappresenta un importante presidio di regolarità, funzionale ad evitare la strumentalizzazione del colloquio medesimo a fini impropri (ad esempio per il passaggio di oggetti destinati a scambi illeciti o atti ad offendere), così da permetterne, se del caso, l'immediata sospensione (art. 37, comma 4, del d.P.R. n. 230 del 2000)"*.

La Corte Costituzionale ha pertanto indicato che la rimozione del controllo a vista del personale di custodia, funzionale a consentire lo svolgimento del colloquio nell'intimità necessaria all'espressione dell'affettività, può essere negata quando, tenuto conto del comportamento del detenuto in carcere, *ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, ovvero anche, riguardo all'imputato, motivi di carattere giudiziario*.

Il bilanciamento fra diritto all'affettività e tutela della sicurezza si declina diversamente a seconda della tipologia di ristretti:

- Per l'indagato o l'imputato possono entrare in gioco ragioni processuali e giudiziarie, come quelle di salvaguardia della prova, che non hanno ragione di essere per i condannati in via definitiva;
- Quanto a questi ultimi, la Corte Costituzionale distingue i detenuti c.d. comuni da quelli che, per presunzione normativa, esprimono una maggiore pericolosità, come coloro che sono condannati a reati di cui all'art. 4bis, comma 1, O.P. per cui la Corte richiede una valutazione *più stringente*;
- La Consulta esclude poi la compatibilità di alcuni regimi con la fruizione di colloqui intimi, proprio perché l'applicazione degli stessi presuppone la sussistenza di una particolare pericolosità, che viene peraltro periodicamente riesaminata (41bis e 14bis O.P.).

Questa valutazione appartiene in prima battuta all'Amministrazione penitenziaria, ma può essere sottoposta al sindacato del Magistrato di sorveglianza, che venga investito di reclamo ex artt. 35-bis e 69, comma 6, lettera b), O.P.

La Corte costituzionale si dice poi consapevole dell'impatto che la sentenza è destinata a produrre sulla gestione degli istituti penitenziari, come anche dello sforzo organizzativo necessario per adeguare ad una nuova esigenza relazionale strutture già gravate da persistenti problemi di sovraffollamento. La Consulta auspica un intervento del legislatore al fine di governare la complessità di tali problemi operativi, ricordando peraltro di aver già lanciato un monito al potere legislativo con la sentenza n. 301/2012, che è tuttavia sino ad ora rimasto inascoltato.

In attesa dell'intervento del legislatore, la Consulta ha ritenuto di dover comunque richiedere un impegno all'amministrazione della giustizia, in tutte le sue articolazioni, centrali e periferiche, al fine di dare un'ordinata attuazione alla decisione, sostenendo l'importanza di un'azione combinata del legislatore, della magistratura di sorveglianza e dell'amministrazione penitenziaria, ciascuno per le rispettive competenze, al fine di *"accompagnare una tappa importante del percorso di inveroamento del volto costituzionale della pena"*.

La Corte costituzionale detta alcuni criteri che devono guidare tale attuazione e indica in particolare:

- La necessità che le visite si svolgano in modo non sporadico, laddove ne permangano i presupposti;
- L'obbligo di individuare luoghi adeguati, quali ad esempio unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti e all'interno delle quali sia garantita adeguata riservatezza;
- La necessità di verifica di eventuali divieti dell'autorità giudiziaria che impediscano i contatti del detenuto con la persona con cui il colloquio deve avvenire e dell'esistenza di uno stabile legame affettivo;
- L'opportunità di favorire, soprattutto nella fase iniziale, in ragione della presumibile scarsità di risorse, i detenuti che non usufruiscono di permessi premio;
- La possibilità di negare la rimozione del controllo a vista quando, tenuto conto del comportamento del detenuto in carcere, ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, ovvero anche, riguardo all'imputato, motivi di carattere giudiziario (si tratta della valutazione di proporzionalità di cui si è dato conto prima). La Corte specifica che possono rilevare in tale senso la pericolosità sociale del detenuto, nonché l'irregolarità della condotta e i precedenti disciplinari.

Con circolare emessa in data 11.4.2025 il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha emanato le "Prime Linee Guida per l'attuazione della sentenza n. 10/2024 indirizzate ai Provveditori, Direttori e Comandanti di Reparto" degli istituti penitenziari italiani.

L'atto, pur avendo valenza meramente amministrativa, contiene una serie di informazioni atte ad orientare gli interpreti nell'attuazione del *dictum* costituzionale, in particolare quanto alla selezione dei soggetti aventi diritto, agli approfondimenti istruttori necessari in caso di detenuti condannati per reati *ex art. 4bis* o.p. e, soprattutto, alla declinazione delle circostanze ostative all'ammissione ai colloqui intimi.

Prima di tutto la circolare – individuato un numero di potenziali aspiranti aventi diritto – detta dei criteri di priorità nel garantire l'esercizio di tale diritto, laddove si renda necessario operare una scelta, prevedendo che la precedenza venga accordata ai detenuti che non beneficiano di permessi premio, né di altri benefici penitenziari che consentano di coltivare i rapporti affettivi all'esterno ovvero ai detenuti, compresi gli imputati, che a parità di condizioni con altri devono espiare pene più lunghe e che sono in stato di privazione della libertà da più tempo.

La stessa circolare precisa, peraltro, che la mancanza di spazi sufficienti a soddisfare tutte le domande non può costituire, di per sé, ragione di rigetto della richiesta, potendo piuttosto imporre l'adozione di criteri di priorità e di misure organizzative progressive, anche mediante l'individuazione di strutture penitenziarie dotate di locali idonei all'esercizio del diritto.

Quanto alle modalità di accertamento della legittimazione dei soggetti esterni, il vincolo di coniugio e unione civile potrà essere oggetto di autocertificazione come previsto dalla legislazione vigente, soggetta a controllo di veridicità e tale accertamento potrà dirsi esaurito nell'ipotesi in cui l'interessato sia stato già ammesso a colloqui visivi o telefonici o comunque già emerga da documentazione in atti.

Nel caso di detenuti in misura cautelare o con posizione giuridica mista, la Direzione dell'Istituto provvederà a chiedere il nullaosta all'Autorità giudiziaria che procede.

Con riguardo ai motivi ostativi per "ragioni di sicurezza" e/o di "mantenimento dell'ordine e della disciplina", il D.A.P. sostiene che dette circostanze devono essere desunte in primo luogo dalla condotta intramuraria del detenuto che presuppone un congruo periodo di osservazione funzionale al previo parere del G.O.T. o del G.O.T.A. o tramite *staff* multidisciplinare, riservando la consultazione dell'équipe solo nei casi in cui verrà ritenuta necessaria (ad esempio nei casi di condannati per reati di cui alla Legge 69/19 o in quelli per reati di cui all'articolo 4-bis O.P. o nei casi di condannati con problematiche personologiche o disciplinari rilevanti). Per i condannati per i reati di cui all'art. 4-bis, comma 1, O.P. è assolutamente necessario, secondo l'Amministrazione, che l'istruttoria riguardi altresì le opportune informazioni sulle persone con le quali il detenuto chiedi di svolgere il colloquio intimo. Ferma restando la possibilità di acquisire informazioni socio-familiari tramite il competente U.E.P.E., la Direzione potrà richiedere informazioni anche alle Forze di Polizia. In ogni caso, per i detenuti ascritti al circuito Alta sicurezza, collaboratori di giustizia e congiunti collaboratori di giustizia appare necessario che la Direzione richieda apposito parere alla competente DDA e alla DNA.

L'istruttoria potrà essere omessa se risultino indicazioni negative da parte del GOT/GOTA/équipe/staff multidisciplinare e nel caso di significativi rapporti disciplinari recenti.

Nel caso di condotta irregolare oggetto di pregressi rilievi disciplinari, la Direzione dovrà valutare se la stessa sia indicativa di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico. Nel caso di detenuti nei cui confronti siano stati redatti rapporti disciplinari indicativi di rischi per lo svolgimento dei colloqui riservati elevati negli ultimi sei mesi o nel caso di detenuti trasferiti per motivi di sicurezza, l'autorizzazione al colloquio potrà avvenire decorso un periodo di osservazione non inferiore a sei mesi, in ragione della gravità della condotta.

In ogni caso, l'autorizzazione al colloquio intimo potrà essere negata nell'ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti e/o rinvenimento, ascritto al detenuto richiedente, di cellulari, di oggetti atti ad offendere o il cui possesso non è consentito, ovvero nell'ipotesi di partecipazione a disordini o condotte connotate da atti di violenza fisica, nonché di condotte in grado di incidere potenzialmente sui rischi connessi ad un colloquio privo di controllo visivo.

La circolare richiama inoltre la necessità di particolare cura nella motivazione dell'eventuale provvedimento di diniego, che non può dunque fondarsi su formule generiche o stereotipate, ma deve dare conto degli elementi concreti dai quali desumere, in relazione alla specifica posizione del detenuto e alla tipologia di colloquio richiesto, l'esistenza di ragioni di sicurezza o di esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina ostative alla rimozione del controllo visivo.

Tutto ciò premesso, deve osservarsi che ai fini della decisione del reclamo è stata svolta istruttoria, acquisendo informazioni dall'istituto estense e dalle forze di polizia.

La Casa circondariale ha risposto alla richiesta istruttoria di questo Ufficio, comunicando che la questione dell'ammissione ai colloqui intimi del detenuto è stata esaminata nel corso della riunione d'équipe dell'8 ottobre 2025.

Nella relazione si dà atto del fatto che nel periodo di detenzione presso l'istituto ferrarese [REDACTED] ha tenuto una condotta regolare, ma si sottolinea che a giugno 2025 egli era stato sanzionato presso la Casa circondariale di Forlì ove era ristretto. L'équipe aggiunge che l'interessato si è presentato come rancoroso verso le istituzioni e richiestivo, convinto della cattiva fede degli operatori penitenziari, a suo dire a causa di vicende che lo hanno visto coinvolto nella recente carcerazione. L'équipe dava però atto di uno stemperarsi della chiusura iniziale: il detenuto di era mostrato più disponibile al dialogo e al confronto, oltre che partecipativo rispetto alle attività trattamentali proposte. Egli aveva chiesto il trasferimento verso altri istituti, ove avrebbe potuto avere migliori opportunità lavorative, di cui avrebbe necessità per poter sostenere la famiglia, costituita dalla compagna e dai due figli minori. Nel corso dei colloqui con l'esperto ex art. 80 O.P. è emerso un forte legame affettivo con il nucleo, in particolare con i figli, verso i quali [REDACTED] aspirerebbe ad assumere un ruolo genitoriale attivo. Dal racconto della vita personale emerge un contesto familiare caratterizzato da una figura paterna violenta e assente e un precoce avvicinamento ad attività criminali, oltre che alla dipendenza da sostanze stupefacenti. L'équipe conclude esprimendo parere negativo in merito all'accesso di [REDACTED] a tale tipologia di colloqui, anche in considerazione dei rapporti disciplinari maturati nel corso della restrizione presso altri istituti e della scarsa conoscenza del soggetto.

Con riferimento alle attività sinora intraprese per il superamento delle criticità di natura logistica e strutturale, nonché alle tempistiche necessarie per la realizzazione dei locali per l'espletamento dei colloqui intimi, la Direzione rappresenta che sono stati individuati spazi potenzialmente idonei, i quali necessitano, tuttavia, di interventi di ristrutturazione e adeguamento. Al momento si è in attesa dell'assegnazione dei necessari finanziamenti da parte dei superiori uffici. Si precisa comunque che nell'ambito della programmazione economica annuale, la Direzione ha già richiesto l'assegnazione dei fondi necessari per la realizzazione degli interventi di adeguamento sopra indicati.

A completamento dell'istruttoria, poiché nella nota della Direzione si fa solo generico riferimento ai precedenti disciplinari, sono stati acquisiti alcuni dei rapporti su cui si fonda il parere negativo [REDACTED] nel corso della detenzione è stato raggiunto da un provvedimento disciplinare nel 2018, due nel 2023, sei nel 2024 e tre nel 2025. Sono stati richiesti soltanto gli atti relativi a questi ultimi, essendo i più recenti e dunque più pregnanti rispetto alla decisione.

Nel 2025 il detenuto è stato, innanzitutto, sanzionato per un fatto avvenuto il 3.3.2025 presso la Casa circondariale di Bologna, quando ha usato toni minacciosi e aggressivi per chiedere informazioni circa una richiesta di permesso di necessità per la nascita del figlio, rispetto al quale non aveva ricevuto risposta.

Pochi giorni dopo, in data 18.3.2025, nell'ambito di una perquisizione personale gli è stata trovata in bocca della sostanza stupefacente di tipo hashish. Davanti al Consiglio di disciplina [redacted] ha ammesso di essersi procurato tale sostanza e dichiara di aver sentito la necessità di assumerla per l'insufficienza della terapia fornitagli. Egli ha inoltre incolpato l'istituto di aver fatto sorgere il bisogno di tale assunzione con il comportamento tenuto nei suoi confronti.

Infine, trasferito presso la Casa circondariale di Forlì, [redacted] è stato sanzionato in data 26.6.2025 per aver espresso frasi minacciose nei confronti di un'agente della polizia penitenziaria. Il detenuto stava protestando per la proroga dell'allocazione presso l'istituto forlivese e, rivolgendosi all'agente si è espresso nei seguenti termini "io gli spacco il culo a quell'ispettore, se non mi trasferite oggi potete entrare tutti qui dentro, vi mando all'ospedale a uno a uno, portatemi adesso quell'ispettore che giuro lo uccido". La proroga era stata disposta per garantirgli la vicinanza ai familiari, ma [redacted] riteneva inadeguata la struttura. Egli ha ribadito le proprie ragioni davanti al Consiglio di disciplina, spiegando che nell'istituto non era presente una ludoteca attrezzata e fornita di giochi ove poter svolgere adeguatamente i colloqui con i familiari.

Le forze dell'ordine interpellate richiamano numerose segnalazioni a carico dell'interessato, pur non essendo in possesso di elementi da cui possa trarsi la vicinanza a contesti di criminalità organizzata o terrorismo.

La Questura di Rimini riferisce che anche la compagna [redacted] annovera dei precedenti di polizia per fatti avvenuti nelle Province di Verona e Forlì Cesena fra il 2013 e il 2023. Dal Casellario emergono due condanne per tentata rapina, lesione personale e furto in abitazione (2014) e detenzione illecita di sostanze stupefacenti (2016). La donna abita con i genitori e i due figli di [redacted] nati nel [redacted] e nel [redacted]. La Questura richiama l'episodio relativo al rinvenimento di sostanza nella camera detentiva dell'interessato. Le forze dell'ordine specificano che si è trattata di un quantitativo di 8 grammi di sostanza.

[redacted] sta espiando il provvedimento di cumulo indicato in epigrafe che ha unificato la pena di anni 17 mesi 7 giorni 18 di reclusione per reati di ricettazione (2011), furto (2013), estorsione (2012), plurime rapine aggravate (2014, 2017, 2022), resistenza a PU (2018, 2022), lesione personale (2022), falsa attestazione circa la propria identità (2022), possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso (2022), violazione della normativa in materia di reddito di cittadinanza (2019 - 2021).

Dal Casellario risultano precedenti per ricettazione (2004), guida in stato di ebbrezza (2011), rapina aggravata e furto (2013), lesione personale e minaccia (2011), atti persecutori e danneggiamento (2011).

Non constano carichi pendenti a Pesaro e a Milano, mentre pendono a Rimini un procedimento per ingresso in luoghi ove l'accesso è vietato per ragioni militari (art. 682 c.p., fatto 2011) e per rapina e ricettazione (fatto 2018).

L'interessato non ha al momento accesso ai permessi premio, non avendo ancora scontato le quote pena previste dagli artt. 30ter e 30quater O.P.

Pende presso questo Ufficio una richiesta di permesso di necessità, con la quale [redacted] chiede di potersi recare presso la casa dei suoceri ove al momento vivono la compagna e i due figli. Egli rappresenta di non aver potuto vedere il figlio al momento della nascita e di non aver potuto procedere tempestivamente al riconoscimento del bambino per alcune vicissitudini burocratiche, che hanno provocato a lui e alla sua famiglia molta sofferenza.

Il detenuto aveva in effetti richiesto di potersi recare presso l'ospedale in occasione della nascita del figlio. Con provvedimento del 28.2.2025, tale istanza è stata rigettata dal Magistrato di sorveglianza di Bologna, non essendo certa all'epoca la paternità del bambino.

Successivamente, [redacted] aveva chiesto di potersi recare all'Anagrafe per riconoscere il figlio, ma era emerso che tale adempimento poteva essere svolto anche all'interno della Casa circondariale. Con decreto del 7.3.2025 anche tale istanza è stata rigettata.

Nell'istruttoria svolta nell'ambito della nuova richiesta di permesso ex art. 30 O.P. è emerso che i genitori della compagna non desiderano accogliere il detenuto presso la propria abitazione, non accettando la relazione della figlia con l'interessato.

Alla luce del quadro normativo sopra ricostruito e delle risultanze istruttorie, reputa il Magistrato che il reclamo sia fondato.

Non vi è contestazione fra le parti circa l'esistenza di una solida relazione affettiva fra [redacted] e la compagna [redacted] con la quale il detenuto chiede di svolgere i colloqui c.d. intimi. La sussistenza del legame è confermata anche dalla relazione trasmessa dall'istituto detentivo nella quale si dà atto dell'importanza che il detenuto attribuisce al rapporto con il nucleo familiare, di cui fanno parte la compagna e i due figli.

Prima facie, dunque, [redacted] ha diritto a chiedere di poter accedere ai colloqui senza il controllo a vista della polizia penitenziaria ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 10/2024.

Peraltro, non potendo avere accesso ai permessi premio sia per ragioni giuridiche (mancata espiazione delle quote pena) sia per ragioni fattuali (i genitori della donna si sono detti al momento non disponibili ad accogliere l'interessato), sulla base sia dei criteri della Corte costituzionale sia sulla base della circolare del DAP, egli avrebbe diritto di accedervi con priorità rispetto a altri detenuti.

Rimane da valutare se il diniego espresso dalla Casa circondariale nell'équipe dell'8.10.2025, e non più mutato (l'istituto non ha infatti fatto pervenire alcun aggiornamento), sia sufficientemente giustificato da ragioni di sicurezza.

Deve innanzitutto rilevarsi che la motivazione del diniego è molto stringata, in quanto si limita a sottolineare la scarsa conoscenza del detenuto, la presenza di rilievi disciplinari comminati allo stesso in altri istituti e l'impossibilità di assicurarli fino a completamento dei lavori.

Quanto a quest'ultima argomentazione, si osserva che essa non può considerarsi, di per sé, ragione sufficiente a giustificare il protrarsi della compressione del diritto.

Si osserva infatti che dalla sentenza della Corte costituzionale sono trascorsi oltre due anni ed è passato un anno dalla pubblicazione della circolare del DAP, di talché l'istituto e il PRAP hanno avuto un tempo più che congruo per adeguarsi e predisporre dei locali adeguati alla fruizione dei colloqui c.d. intimi.

Le difficoltà organizzative e logistiche, pur non trascurabili, non possono tradursi in una sospensione *sine die* dell'esercizio del diritto, specie in assenza dell'indicazione di un cronoprogramma concreto di adeguamento.

Allo stesso modo, non può ritenersi sufficiente come giustificazione il mero richiamo a procedimenti disciplinari senza una valutazione in concreto degli stessi e dell'idoneità a dimostrare che il detenuto esprime una pericolosità tale da rendere necessario il controllo a vista del personale di polizia penitenziaria nel corso dei colloqui con la compagna.

A differenza di quanto previsto per l'accesso ai permessi premio, ove l'art. 30^{ter} O.P. prevede espressamente quale requisito la regolarità della condotta, l'istituto costruito dalla Corte costituzionale non ha natura premiale, per cui la condotta del detenuto può essere presa in considerazione per rigettare un'istanza di accesso ai colloqui, ma solo laddove essa sia espressiva della pericolosità descritta dalla Consulta e sia tale da mettere a repentaglio l'ordine e la sicurezza e da rendere necessario il presidio del controllo.

Le motivazioni addotte dall'istituto estense, che non si confrontano con la tipologia di condotte tenute dall'interessato e non forniscono spiegazioni circa il pericolo che si porrebbe per la sicurezza in caso di fruizione di colloquio intimo, non possono considerarsi sufficienti.

Peraltro, reputa il Magistrato che non emergano dagli atti elementi tali da far ritenere che *rebus sic stantibus* nell'ambito dei colloqui di [redacted] con la compagna sia necessario il controllo a vista della polizia penitenziaria.

Non vi è dubbio che, con la commissione di numerosi reati, alcuni dei quali contenuti anche nell'art. 4^{bis}, comma 1^{ter}, O.P., il detenuto abbia espresso in regime di libertà una non indifferente pericolosità sociale.

Allo stesso tempo, non sono emersi collegamenti suoi o della compagna con la criminalità organizzata o terroristica, per cui può essere escluso che i colloqui c.d. intimi siano strumentalizzati al fine di veicolare messaggi con tali tipi di organizzazioni criminali.

Rimane da valutare la condotta dell'interessato. In effetti, nel corso del 2024 e del 2025 [redacted] ha commesso diversi illeciti disciplinari.

Vi è da dire che gli illeciti commessi nel 2025 sono molto ravvicinati nel tempo (si collocano in un arco temporale di tre mesi) e sono tutti riconducibili al periodo in cui era nato il secondo figlio del detenuto e, a causa del contrasto insorto con la Casa circondariale di Bologna, gli era stato negato per due volte l'accesso al permesso di necessità per stare vicino alla compagna al momento della nascita e per procedere al riconoscimento.

Ciò non giustifica in alcun modo il comportamento aggressivo e minaccioso tenuto dal detenuto. La circostanza che egli volesse protestare avverso quello che riteneva essere un torto subito e per far valere i propri diritti non rende le condotte meno gravi, anche in considerazione del fatto che nell'ordinamento esistono strumenti per far valere i propri diritti e interessi, per cui il ricorso a tal fine a condotte prevaricatorie non può essere in alcun modo scusato.

Allo stesso tempo, essendo gli illeciti disciplinari strettamente connessi alla vicenda della nascita del figlio e collocati in un arco temporale ravvicinato, gli stessi non possono considerarsi espressivi della capacità del detenuto di mettere in generale a repentaglio l'ordine e la sicurezza dell'istituto.

Alcune considerazioni specifiche merita l'episodio del rinvenimento della sostanza stupefacente all'interno della camera detentiva.

Il richiamo nella Circolare del DAP relativo alla possibilità di negare i colloqui intimi in caso di rinvenimento di droga non deve essere letto come un automatismo, dovendo essere interpretato alla luce dei principi espressi dalla sentenza della Corte costituzionale. È allora evidente che il possesso di sostanza stupefacente assume rilievo nel caso in cui sia sintomo del coinvolgimento del detenuto in un giro di cessione di sostanza all'interno dell'istituto, situazione è senz'altro idonea a costituire un pericolo per l'ordine e la sicurezza. Inoltre, il possesso di sostanza stupefacente o di altri oggetti vietati avvenuto in un determinato momento della detenzione non può giustificare il diniego *sine die* dell'accesso ai colloqui intimi. Il pericolo che deve essere arginato deve infatti essere concreto e attuale.

Ciò premesso, si osserva che la vicenda del ritrovamento della sostanza è occasionale nell'ambito della detenzione di [REDACTED], oltre che ormai risalente a più di un anno fa.

A ciò si aggiunge che si è trattato del rinvenimento di 8 grammi di sostanza nella bocca del detenuto, che ha dichiarato di averne fatto un uso esclusivamente a fini personali. Questa ricostruzione non è smentita dal quantitativo di sostanza rinvenuta, né risultano acquisiti elementi ulteriori — quali il frazionamento in dosi, strumenti per il confezionamento o altri indizi di cessione — idonei ad attribuire all'episodio una valenza sintomatica del coinvolgimento del detenuto in traffici all'interno dell'istituto.

Deve ancora osservarsi che non vi sono elementi da cui trarre che [REDACTED] si sia procurato la droga nel corso dei colloqui con la compagna, per cui non emerge un concreto pericolo di strumentalizzazione a tal fine dei colloqui intimi. Peraltro, tale eventuale pericolo può essere arginato attraverso la sottoposizione della compagna e del detenuto ai dovuti controlli rispettivamente in ingresso e in uscita dal colloquio. Si tratta di controlli che l'amministrazione è comunque tenuta a effettuare e che permettono di tutelare adeguatamente la sicurezza interna garantendo al contempo una migliore tutela del diritto all'affettività.

Deve infine considerarsi che da ormai un anno e dunque da un periodo ben più lungo dei sei mesi indicati nella Circolare del DAP, la condotta di [REDACTED] si è regolarizzata e egli ha mostrato un atteggiamento di maggiore apertura anche verso gli operatori della Casa circondariale di Ferrara.

Non vi sono pertanto evidenze che portino a ritenere che il venir meno dei controlli a vista nel corso dei colloqui fra [REDACTED] e la compagna possa comportare allo stato attuale un pericolo per la sicurezza o per il mantenimento dell'ordine o della disciplina.

Alla luce di tutte queste considerazioni, il reclamo deve essere accolto e deve ordinarsi all'amministrazione penitenziaria in tutte le articolazioni coinvolte di adottare le misure necessarie a permettere la fruizione del colloquio al detenuto secondo le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Il termine di trenta giorni appare congruo e proporzionato, tenuto conto del tempo già decorso dalla pronuncia costituzionale e dalla circolare dipartimentale, nonché della circostanza che la Direzione ha già individuato spazi potenzialmente idonei, ferma restando la possibilità di ricorrere, entro il medesimo termine, a diverso luogo idoneo ove gli adeguamenti strutturali non siano immediatamente realizzabili.

P.Q.M.

Visti gli artt. 10, 35 bis, 69 co. 6 lett. b) o.p., 666 e 678 c.p.p.;
Sentito il parere del P.M. e le conclusioni della difesa;

ACCOGLIE il reclamo proposto da [REDACTED] come sopra generalizzato e, per l'effetto,

DISPONE che, previa disapplicazione sul punto di ogni eventuale disposizione amministrativa confliggente, l'Amministrazione penitenziaria, ciascuna articolazione per quanto di propria competenza, consenta all'interessato di svolgere un colloquio c.d. intimo ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 10/2024 con la compagna. [REDACTED] senza il controllo a vista della Polizia Penitenziaria, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione della presente ordinanza:

DISPONE che, a tal fine, gli spazi individuati dalla Direzione della Casa Circondariale di Ferrara siano adeguati alle indicazioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2024 ovvero che sia individuato un diverso luogo idoneo ai fini della fruizione del colloquio entro il suddetto termine di 30 giorni.

Dispone che l'Istituto penitenziario renda nota all'Ufficio l'avvenuta esecuzione entro il medesimo termine. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, fra i quali la comunicazione alla Direzione della Casa circondariale, al PRAP Emilia-Romagna e al DAP.

Bologna, 22.4.2026

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Adriana Caravelli

Dr. A. 18/6/2016

Il Funzionario
Dr.ssa Angela Antonucci